Allegato alla dichiarazione di successione in morte di
GARIBALDI GIUSEPPE, registrata al n. /.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

La sottoscritta

- **ROSSI ANITA**, nata a FIVIZZANO (MS) il giorno 9 novembre 1934 e residente in L'AQUILA (AQ), CORSO INDIPENDENZA 12, CAP 67100, recapito telefonico 0009/85985755, codice fiscale RSSNTA34S49D629Y,

C H I E D E

di avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 69, comma 3, della Legge n. 342 del 2000, consistente nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per il seguente immobile e relativa pertinenza ad uso abitativo, compreso nell'asse ereditario di GARIBALDI GIUSEPPE, codice fiscale GRBGPP04P01D969L

Abitazione:

- Comune di **L'AQUILA** (AQ), sezione 003, CORSO INDIPENDENZA N. 12, P. T-1°, censito catastalmente al **foglio 123, n. 12, sub. 1**, indicato al progressivo n°001

Pertinenza:

- Comune di **L'AQUILA** (AQ), sezione 003, CORSO INDIPENDENZA N. 12, P. T-1°, censito catastalmente al **foglio 123, n. 12, sub. 2**, indicato al progressivo n°002

indicato nel Quadro B1 della dichiarazione di successione sopracitata per un valore globale pari a Euro 234.429,83, ed a tal fine,

D I C H I A R A

1) (barrare la voce che interessa):

a) di essere residente nel Comune di L'AQUILA;

b) di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di L'AQUILA;

c) di voler stabilire entro diciotto mesi dall'apertura della successione la residenza nel Comune di L'AQUILA;

2) di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione su altra casa di abitazione sita nel territorio del Comune di L'AQUILA;

3) di non essere titolare neppure per quote (anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altre abitazioni da essa acquistate con le agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" di cui:
- all'articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995 numero 549;
- all'articolo 1 della Legge 22 aprile 1982, n. 168;
- all'articolo 2 del Decreto Legge 7 febbraio 1985, n 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118;
- all'articolo 3, comma 2, della Legge 31 dicembre 1991, n. 415;
- all'articolo 5, commi 2 e 3, dei Decreti Legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237 e 20 maggio 1992, n. 293;
- all'articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto Legge 24 luglio 1992, n. 348;
- all'articolo 1, commi 2 e 3, del Decreto Legge 24 settembre 1992, n. 388;
- all'articolo 1, commi 2 e 3, del Decreto Legge 24 novembre 1992, n. 455;
- all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75;
- all'articolo 16 del Decreto Legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 243;

4) che l'immobile prima descritto rientra tra le case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 218 del 27 agosto 1969;

5) di essere edotta del fatto che in caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell'immobile di cui sopra, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di apertura della successione, saranno dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché la soprattassa pari al 30% delle imposte stesse.

L'AQUILA, 5 gennaio 2012

IN FEDE

_____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si comunica che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Finanziaria per finalità istituzionali.
L'interessata potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.